

# INDICAZIONI OPERATIVE per la corretta compilazione dei certificati e per il rispetto delle procedure di rilascio del BOLLINO BLU

## PREMESSO

- che l'operazione di controllo dei gas di scarico - da effettuarsi sui motori sia a benzina che diesel - è imposta dalla Direttiva n. 92/55/CEE del 22.06.1992, che ha integrato la precedente fonte normativa (Direttiva 77/143/CEE) in materia di controllo tecnico dei veicoli a motore e delle emissioni dei gas di scarico.

- che con ordinanza sindacale n. 233 del 2006 vennero recepiti nel Comune di Venezia gli indirizzi di conformità riguardanti la procedura di rilascio di cui al D.G.R. n. 386 del 1/03/2003.

- che per effetto della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 60 del 04/07/2006 della Legge Regionale n. 12 del 30/06/2006 ["Modifica della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'Ambiente. Applicazione del regime bollino blu] l'obbligo del bollino blu - a far data dal 1 gennaio 2007 - è stato esteso a tutti i veicoli a motore immatricolati anteriormente al 1° luglio 2004, di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede nella Regione del Veneto.

ripercorriamo qui di seguito tutte le indicazioni operative per la corretta compilazione dei certificati ed il rilascio dei certificati alla luce anche delle ultime novità introdotte con la legge regionale n. 12 del 30 giugno 2006.

## PROCEDURA DI CONTROLLO

L'autoriparatore, prima di procedere al controllo, deve verificare che non vi siano fughe dal dispositivo di scarico (marmitta rotta, ecc.) e procedere all'esame visivo per accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamento richiesto. Se lo stesso risulta in ordine, egli provvede alla misurazione delle concentrazioni di gas.

Si prevedono, in sintesi, le seguenti fasi operative:

- a) richiesta controllo da parte del cliente;
- b) compilazione scheda con i dati di identificazione dell'autoveicolo da parte dell'operatore autorizzato.

### 1° CASO - Il controllo è positivo (l'autoveicolo risulta entro la norma):

- a) L'operatore annota i valori del test e appone il timbro (nonché la firma) per la propria identificazione sul certificato.
- b) Consegna poi al cliente il certificato ed il bollino da apporre sul parabrezza non senza aver punzionato il numero corrispondente al mese in cui è avvenuto il controllo e la validità del medesimo (annuale o semestrale) ed avervi trascritto - con pennarello indelebile - unicamente la targa dell'autoveicolo.
- c) Trattiene infine la seconda copia del certificato, da inviare ad ASM, e la terza copia per la propria documentazione.

### 2° CASO - Il controllo è negativo (l'autoveicolo risulta fuori la norma):

- a) L'operatore segna i valori del test e appone il timbro (nonché la firma) per la propria identificazione sul certificato ed invita il cliente a provvedere alla messa a punto del veicolo al fine di riportarne i valori di emissione entro la norma (eventualmente anche rivolgendosi ad un'altra officina).
- b) Consegna poi la prima copia del certificato al cliente e trattiene la seconda e terza copia;
- c) Il conducente provvede, quindi, a far eseguire le riparazioni o gli interventi di regolazione necessari, dalla stessa officina che ha eseguito il controllo o da altra di sua fiducia, pagandone il costo.
- d) Una volta effettuata la messa a punto dall'officina di fiducia, il cliente fa ripetere il controllo presso l'officina che lo aveva eseguito inizialmente. Se lo stesso risulta positivo, l'officina aggiorna la copia del certificato rilasciato all'automobilista e le due copie trattenute in precedenza.
- e) L'operatore invia la seconda copia del certificato aggiornato ad ASM, e trattiene la terza copia per la sua documentazione.
- f) Consegna infine all'automobilista il bollino da apporre sul parabrezza dopo aver provveduto a punzionare il numero corrispondente al mese in cui è avvenuto il controllo e la validità del medesimo (annuale o semestrale) ed avervi trascritto - con pennarello indelebile - unicamente la targa dell'autoveicolo in cui è avvenuto il controllo ed avervi annotato la targa dell'autoveicolo.

In entrambe i casi il pagamento per il controllo sarà dovuto all'officina una sola volta, all'atto della prima operazione, purché i due controlli avvengano a distanza di tempo non superiore a 20 giorni.

Qualora, invece, nella fase di controllo si registrino emissioni leggermente fuori dai limiti ed il veicolo non abbia bisogno di particolari interventi di messa a punto - salvo una semplice registrazione o verifica di alcuni componenti - l'operatore dovrà **comunque** provvedere alla compilazione di entrambe le sezioni del certificato (annotando, quindi, i valori rilevati prima e dopo l'intervento).

## VEICOLI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

Devono essere sottoposti a controllo tutti i veicoli a motore immatricolati anteriormente al 1° luglio 2004, di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione Veneto

Tra tali categorie di autoveicoli rientrano anche i veicoli sottoposti a revisione annuale ai sensi dell'art. 80, co. 4, del D.lgs. 30 aprile 1992, n.285

- veicoli destinati al trasporto di persone con un numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente;
- autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
- i taxi;
- le ambulanze;
- i veicoli adibiti a noleggio con conducente;
- i veicoli atipici;

I veicoli a motore immatricolati successivamente al 1 luglio 2004 sono assoggettati all'obbligo contestualmente alla prima revisione prevista.

## VEICOLI ESCLUSI

Sono esclusi dal divieto di circolazione:

- i veicoli ad emissione nulla (veicoli elettrici);
- le autovetture registrate come storiche (di cui al collegato alla finanziaria 2000, art. 63);
- gli autoveicoli immatricolati, ai sensi dell'art. 138 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (es. mezzi militari, polizia, carabinieri, etc.), ed altri autoveicoli con targa non civile in genere (es. vigili del fuoco)

### \*Precisazioni:

**Ipotesi di trasferimento:** per gli autoveicoli di proprietà di privati, enti o società che trasferiscano la propria residenza o sede legale nella Regione Veneto, il suddetto divieto di circolazione decorre dal secondo mese successivo all'intervenuta variazione di residenza o di sede;

**Ipotesi di cambio proprietà:** per gli autoveicoli sottoposti a trasferimento di proprietà, il divieto decorre dal secondo mese successivo alla data di aggiornamento della carta di circolazione.

## VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE

Dodici mesi dalla data del rilascio e deve essere rinnovata entro il mese di scadenza.

## COSA MISURARE

Le rilevazioni da eseguire sono quelle di seguito elencate - ricordando che soltanto i valori del CO (corretto) e del rapporto Lambda sono quelli che determinano la non idoneità dell'autoveicolo - mentre gli altri valori devono essere riportati sulla scheda a scopo meramente statistico.

CO (corretto) (monossido di carbonio)

HC (idrocarburi incombusti)

CO<sub>2</sub> (biossido di carbonio)

O<sub>2</sub> (ossigeno)

LAMBDA (valore del rapporto aria / benzina) per i veicoli con marmitta catalitica a tre vie OP (opacità, detta anche fumosità) per i veicoli diesel.

### 1. Autoveicoli con motore ad accensione a scintilla (benzina) non catalizzati.

Autoveicoli dotati di motore ad accensione comandata senza marmitta catalitica e senza regolazione a sonda lambda.

Il tenore di ossido di carbonio (CO) nei gas di scarico a motore disinnestato al regime di minimo deve rispettare i seguenti limiti:

- a) veicoli immatricolati prima del 4.08.1971: CO max 5,5% in volume (valore di riferimento)
- b) veicoli immatricolati dal 4.8.71 al 30.9.86: CO max 4,5% in volume
- c) veicoli immatricolati dopo l'1.10.86: CO max 3,5% in volume

**Osservazione:** per i veicoli alimentati a benzina-GPL o a benzina-metano, le verifiche debbono essere effettuate con entrambi i carburanti.

### 2. Autoveicoli con motore ad accensione a scintilla (benzina) catalizzati.

Autoveicoli dotati di un motore ad accensione comandata con marmitta catalitica a circuito a tre vie con regolazione a sonda lambda.

- a) con motore al minimo: CO max 0,5% in volume

- b) con motore al regime di 2000-2500 g/min: CO max 0,3% in volume  
c) con motore al regime di 2000-2500 g/min: lambda: 1+/- 0,03

**Osservazione:** per i veicoli alimentati a benzina-GPL o a benzina-metano, le verifiche debbono essere effettuate con entrambi i carburanti.

### 3. Autoveicoli con motore ad accensione spontanea (diesel).

Il valore limite dell'Opacità delle emissioni di scarico in libera accelerazione (motore in folle e accelerato gradualmente con dolcezza dal regime minimo al regime massimo) deve essere:

- 1) motori diesel ad aspirazione naturale: 2,5 m-1 (63,5%)
- 2) motori diesel turbocompressi: 3,0 m-1 (70%)
- 3) motori diesel immatricolati prima del 1980: 3,0 m-1 (70%)

### TARIFFE

Le ditte aderenti all'iniziativa si impegnano ad applicare - per il controllo di autoveicolo con singola alimentazione - la tariffa determinata con provvedimento comunale pari ad € 12,91 (comprensive di I.V.A)

L'importo sopraindicato (€ 12,91) comprende l'effettuazione dei controlli secondo le modalità stabilite e il rilascio della certificazione e del Bollino Blu in caso di positivo superamento del controllo.

Viene lasciata alla libertà del singolo operatore la decisione di far pagare o meno gli interventi di semplice regolazione che verranno effettuati al momento dell'effettuazione del controllo.

Non sono invece da intendersi compresi eventuali interventi di manutenzione dei veicoli che non risultassero a norma.

Resta inteso che l'utente, ricevuta l'informazione di eventuali anomalie, ha il diritto di rivolgersi per gli interventi di riparazione o messa a punto presso altre imprese. Una volta effettuata la messa a punto, l'automobilista farà ripetere il controllo presso l'officina che aveva eseguito il primo controllo e sarà tenuto a pagare una volta sola (sempre che non siano trascorsi più di n. 20 giorni).

Per quanto concerne, invece, la tariffa da applicare per il controllo dei veicoli a doppia alimentazione, essa viene indicata nella somma di €18,00 (IVA inclusa).

Qualora, infine, il controllo venga effettuato - con esito positivo - in occasione della revisione, la cifra da corrispondere è pari ad € 3,00 (I.V.A. inclusa)

### SANZIONI

Si ricorda infine che eventuali inadempienze rilevate a carico delle autofficine abilitate al rilascio del bollino (in particolare l'errata taratura degli strumenti di controllo) sono soggette alle penali previste dal disciplinare di cui agli artt. 6 e 8 della Direttiva 7 luglio 1998.

In ipotesi di contraffazione del bollino o del certificato vengono applicate le sanzioni di cui al codice penale.

---

[>>> Scarica il PDF del fac-simile del certificato "controllo emissioni dei gas di scarico"](#)

---

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO "Controllo emissioni dei gas di scarico"

Il modulo deve essere compilato in **stampatello** con **scrittura chiara e leggibile**.

Nel caso il veicolo non risulti in regola al primo controllo e venga sottoposto a messa a punto, **devono essere compilate sia le caselle relative a "Valore rilevato al 1° controllo" che quelle "Dopo la messa a punto"**.

Su tutti e 3 i fogli che compongono il certificato, nella casella "bollino numero" deve essere incollato l'adesivo fornito con il bollino riportante la stessa numerazione identificativa.

**La compilazione delle seguenti caselle è obbligatoria e deve sempre essere effettuata:**

- data controllo
- primo controllo superato
- controllo superato dopo la messa a punto
- km percorsi
- tipologia di veicolo (si veda classificazione allegata)
- targa
- data prima immatricolazione
- numero di autorizzazione A.S.M. S.p.A.

**vanno inoltre obbligatoriamente compilate le caselle:**

- per le auto non catalizzate:
  - \* CO (corretto) %

\* CO2 %

- per le auto catalizzate:

\* CO (corretto) %

\* CO2 %

\* rapporto lambda

- per le auto diesel:

· valore fumosità

In caso l'apparecchiatura utilizzata indichi gli altri valori richiesti, compilare anche le altre caselle.

Per i veicoli a doppia alimentazione, indicare il tipo di carburante barrando la casella "gpl" o "metano".

Per gli autoveicoli con motore ad accensione spontanea (diesel) il valore limite dell'opacità delle emissioni di scarico in libera accelerazione (motore in folle e accelerato gradualmente dal regime minimo al regime massimo) è quello registrato sulla piastrina conformemente al D.M. 5 agosto 1974 di recepimento della Direttiva 72/306/CEE. Qualora tale dato non sia disponibile dovranno essere rispettati i valori limite riportati nelle indicazioni operative.

---

[>>> Scarica il PDF delle istruzioni](#)

---

## CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEI VEICOLI

### CATEGORIA "M"

Appartengono a questa categoria i veicoli adibiti al **trasporto di persone con almeno 4 ruote**.

Si distinguono in 3 categorie in base alle caratteristiche del veicolo:

- **categoria M1:** veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- **categoria M2:** veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t.;
- **categoria M3:** veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t..

### CATEGORIA "N"

Appartengono a questa categoria i veicoli a motore destinati al **trasporto di merci, aventi almeno 4 ruote**.

Si distinguono in 3 categorie in base alle caratteristiche del veicolo:

- **categoria N1:** veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.;
- **categoria N2:** veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t. ma non superiore a 12 t.;
- **categoria N3:** veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.

I veicoli **fuori strada** sono identificati col simbolo "G" associato a quello della categoria internazionale di appartenenza (M1G - N1G).

N.B.: la classe internazionale del veicolo è indicata sulla carta di circolazione alla voce "CLASSE DEL VEICOLO" nel modello MC 804 MEC e MC 804 N oppure al punto (J) nel modello MC 820 F (modello europeo).

---

[>>> Scarica il PDF della classificazione](#)

---

## SCADENZARIO PRESENTAZIONE CERTIFICATI /STAMPATI AD A.S.M. S.p.A

1. La consegna degli stampati di controllo emissioni gas di scarico deve avvenire tassativamente **entro il 15° giorno** del mese successivo alle rilevazioni.
2. Tutti i campi predisposti per l'inserimento dei dati devono essere compilati in modo chiaro e corretto.
3. La consegna dei certificati di taratura dovrà avvenire, invece, obbligatoriamente **entro 10 giorni** dalla scadenza stabilita.

Il mancato rispetto delle norme procedurali più sopra specificate del quale venga a conoscenza la scrivente amministrazione comporta l'**automatica sospensione** dell'autorizzazione rilasciataVi.

L'eventuale sostituzione dei bollini in rimanenza a 31 dicembre, deve essere effettuata tassativamente entro il 31 gennaio dell'anno seguente.

---

[>>> Scarica il PDF dello scadenziario](#)

---